**C11942 - CAPITOLOQUATTORDICI/FORNO D'ASOLO**
*Provvedimento n. 24845*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Capitoloquattordici S.p.A., pervenuta in data 25 febbraio 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Capitoloquattordici S.p.A. (di seguito CAPITOLOQUATTORDICI) è una società recentemente costituita, controllata - tramite 21 Investimenti SGR S.p.A. - da Gruppo 21 Partners S.p.A. (di seguito 21 PARTNERS); quest'ultima presta servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione, promozione e organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliare.

21 PARTNERS ha realizzato nel 2012, a livello mondiale, un fatturato complessivo di circa *[1-2]*[1] miliardi di euro, di cui circa *[1-2]* miliardi di euro nell'Unione Europea e *[482-700]* milioni in Italia.

2. Forno D'Asolo S.p.A. (di seguito FORNO D'ASOLO) è una società, controllata da persone fisiche (di seguito i "venditori"), attiva nella produzione e commercializzazione in Italia di prodotti di pasticceria e di prodotti surgelati, dolci e salati.
FORNO D'ASOLO ha realizzato nel 2012 un fatturato complessivo, interamente realizzato nell'Unione Europea, di circa *[48-100]* milioni di euro, di cui 68 milioni di euro in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di CAPITOLOQUATTORDICI, tramite società controllate, dell'intero capitale sociale di FORNO D'ASOLO.
4. Il contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisizione del capitale sociale di FORNO D'ASOLO prevede un patto di non concorrenza di durata quinquennale, ai sensi del quale i "venditori" si obbligano nei confronti della società acquirente, con specifico riferimento al settore economico in cui opera FORNO D'ASOLO: (a) a non iniziare o proseguire, direttamente o indirettamente, alcuna attività; (b) a non detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta in qualsiasi società, *partnership, joint venture,* persona giuridica o associazione senza personalità giuridica in qualità di azionista o investitore finanziario; (c) a non finanziare attività svolta da terzi né prestare, direttamente o indirettamente, attività di consulenza.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 482 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa acquisita è stato superiore a 48 milioni di euro.
7. Il patto di non concorrenza sopra descritto può considerarsi una restrizione accessoria all'operazione, in quanto funzionale a tutelare gli interessi della società acquirente, per un periodo massimo di due anni[2].

**IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE**

***Il mercato rilevante***

8. I prodotti interessati dall'operazione in esame, realizzati e commercializzati da FORNO D'ASOLO, sono costituiti prevalentemente da prodotti di pasticceria surgelati, in particolare *brioches*.

---

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Cfr. la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) pubblicata in G.U.C.E. del 5 marzo 2005, par. 18-22. ]*

Nel settore dei prodotti dolciari, in linea con l'orientamento dell'Autorità[3], sono individuabili diversi segmenti, in corrispondenza delle principali tipologie di prodotti, quali torte e dolci da *dessert*, biscotti, dolci da pasticceria industriale, dolci per la prima colazione (i c.d. "*morning goods*").

9. I prodotti dolciari possono essere freschi o surgelati. Questi ultimi possono ritenersi sostanzialmente sostituibili dal lato della domanda finale con i prodotti freschi poiché i prodotti surgelati, una volta messi in forno, acquistano caratteristiche di fragranza, gusto e freschezza analoghe ai prodotti dolciari freschi.

Entrambe le tipologie di prodotto, inoltre, sono commercializzate attraverso i medesimi canali distributivi, ossia pasticcerie/forni, il canale c.d. "*ho.re.ca*." e la distribuzione moderna organizzata.

10. Ai fini della valutazione dell'operazione in esame occorre tuttavia osservare che non appare necessario stabilire se ciascun segmento costituisca un mercato del prodotto distinto in quanto, qualsiasi definizione del mercato merceologicamente rilevante si accolga, l'operazione non appare in grado di modificarne sostanzialmente la struttura concorrenziale.

11. L'estensione geografica dei mercati relativi ai prodotti dolciari appare riferibile al territorio nazionale, principalmente in virtù delle differenze di gusto e di abitudini esistenti nei diversi Stati[4].

***Gli effetti dell'operazione***

12. Nella produzione e commercializzazione in Italia di prodotti dolciari surgelati FORNO D'ASOLO è presente con una quota stimabile in circa il *[5-10*%].

A livello nazionale sono presenti qualificati operatori concorrenti, quali Sammontana (17%), CSM (8%), Fresystem Cupiello (7%), Delifrance Italia (3%).

Il Gruppo acquirente 21 PARTNERS non è attivo in tale mercato.

13. L'operazione, determinando la mera sostituzione di un operatore con un altro, è inidonea ad alterare significativamente il mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non conduce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, inoltre, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza è accessorio alla presente operazione nella sola parte e nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE
*Giovanni Pitruzzella*

---

[3] *[Cfr. provv. dell'Autorità n. 18620 del 10 luglio 2008, C9458 - Sammontana/GranMilano, in Boll. n. 27/08; n. 10914 del 27 giugno 2002, C5297 - GranMilano/Mongelo, in Boll. n. 26/02; n. 14395 del 15 giugno 2005, C6945 - GranMilano/Debora Surgelati, in Boll. n. 24/05; n. 14813 del 26 ottobre 2005, C7301 - Vicenzi Biscotti/Ramo di azienda di Parmalat, in Boll. 43/05. Cfr. anche decisione della Commissione del 25 giugno 2002, COMP/M.2817 – Barilla/BPL/Kamps. Infine, si vedano anche i provv. dell'Autorità n. 17658 del 29 novembre 2007, C8930 - Barilla Holding/Kamps - Harry's, in Boll. n. 45/07; n. 18001 del 13 febbraio 2008, C9134 - Arca Impresa Gestioni Sgr-D'orsogna Real Estate/Cookie & Co, in Boll. n. 6/08.]*

[4] *[Cfr., in tal senso, provv. n. 18620 del 10 luglio 2008, C9458 - Sammontana/GranMilano, in Boll. n. 27/08, n. 10914 del 27 giugno 2002, C5297 - GranMilano/Mongelo, in Boll. 26/02; n. 14395 del 15 giugno 2005, C6945 - GranMilano/Debora Surgelati, in Boll. n. 24/05. Cfr. anche decisione della Commissione del 25 giugno 2002, COMP/M.2817 – Barilla/BPL/Kamps.]*